



CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

SOMMARIO	
SCHEMA DI CONTRATTO	1
CONDIZIONI SPECIALI	1
ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 S DURATA	5
ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI	6
ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 4-BIS NIS2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA	8
ARTICOLO 5 S TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO	10
ARTICOLO 6 S GARANZIE	10
ARTICOLO 7 S SUBAPPALTO	11
ARTICOLO 8 S CONSEGNA	11
ARTICOLO 9 S VERIFICA DI CONFORMITÀ	12
ARTICOLO 10 S SERVIZI PROFESSIONALI INCLUSI NELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 11 S PENALI	13
ARTICOLO 12 S CORRISPETTIVO	16
ARTICOLO 13 S REVISIONE PREZZI	17
ARTICOLO 14 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO	17
ARTICOLO 15 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	19
ARTICOLO 16 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 17 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ARTICOLO 18 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	26
ARTICOLO 19 S PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	27
ARTICOLO 20 S FORZA MAGGIORE	27
ARTICOLO 21 S FORO ESCLUSIVO	28

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

<in alternativa a quanto precede, in caso di gare per altre PPAA riportare i dati della relativa Convenzione con CONSIP>

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 16/04/2025.
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, *<eventuale ove richiesto>*: e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____ >; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: BD136D24A6;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Patto di integrità; *<eventuale, l'Allegato "V" il contratto di avalimento>*; Allegato "VI" - Privacy nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende INAIL;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- m) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso>*: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al ____ giudizio R.G. ____, instaurato dalla _____ contro ____, per ____>
- n) Ai fini del presente contratto, ove non diversamente specificato, con il termine 'Codice' si intende il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nonché i relativi allegati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi inclusi nella fornitura di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) Licenze in sottoscrizione "Denodo Enterprise Plus Subscription License Bundle - Premium Support" con inclusi i servizi professionali in perimetro base;
 - b) Licenze in sottoscrizione "Denodo Enterprise Plus Subscription License Bundle - Premium Support" con inclusi i servizi professionali in perimetro opzionale.
2. I prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati, laddove non eseguiti da remoto, presso le sedi INAIL individuate dall'Istituto. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
5. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.
1. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 17 e 18, del Codice, contestualmente alla stipula. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.
4. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del

Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il fornitore si impegna inoltre:

[ove dichiarato in gara l'uso di AI:

- a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ***<in caso di servizi intellettuali resi da un professionista, ai sensi dell'art. 13 della L 132/25:*** Resta fermo che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alla Committente, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese>];

[ove non dichiarato in gara l'uso di AI:

- b) a comunicare alla Committente l'intenzione di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto **<in caso di servizi intellettuali resi da un professionista, ai sensi dell'art. 13 della L 132/25>**; e che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alla Committente, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese.>.]
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
5. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. **<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>**: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile

unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>. *<eventuale, nel caso in cui sia previsto e il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire>*: La Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>

ARTICOLO 4-BIS NIS2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA

1. Il Fornitore è obbligato a garantire, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza e, in particolare, della Direttiva (UE) 2022/2555 ("Direttiva NIS 2"), dei relativi atti di recepimento nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 138/2024 ("Decreto NIS"), di tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e, in particolare, di quelle adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("ACN"), ivi incluse linee guida, altri atti e disposizioni tempo per tempo riferibili agli obblighi normativi applicabili. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati nel corso dell'esecuzione contrattuale.
2. L'Amministrazione qualificata come soggetto essenziale o importante ai sensi del Decreto NIS ("Amministrazione NIS"), in considerazione della tipologia di soggetto NIS alla quale appartiene e in ragione dei rischi alla sicurezza dei propri sistemi informativi e di rete associati alla fornitura/servizi da acquisire, indica le misure di sicurezza entro i limiti e gli obblighi previsti dalla normativa richiamata al comma 1.
3. In considerazione della natura delle prestazioni affidate, aventi ad oggetto la fornitura in sottoscrizione della piattaforma di Data Virtualization Denodo e dei relativi servizi professionali specialistici, nonché nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità con riguardo all'oggetto del contratto e secondo le modalità e i termini di cui al Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative per l'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a:
 - a) adottare, implementare, rivedere e mantenere aggiornate misure tecniche, operative e organizzative indicate dall'amministrazione contraente, in coerenza con quanto previsto dal decreto NIS, anche per prevenire o ridurre al minimo l'impatto di incidenti per i destinatari dei servizi dell'Amministrazione NIS e per altri servizi;
 - b) adottare adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento relativa all'oggetto del contratto - la catena di approvvigionamento include subappaltatori, subfornitori, subcontraenti, titolari di contratti continuativi di cooperazione e di contratti di lavoro autonomo, dei quali il Fornitore resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l'affidabilità, nonché prevedendo nei relativi contratti clausole in materia di cybersicurezza coerenti con gli obblighi di cui al Decreto NIS e alle relative disposizioni attuative, altresì verificandone periodicamente l'adequazione;
 - c) mantenere un inventario aggiornato dei propri fornitori e delle proprie forniture con riferimento all'oggetto del contratto, che comprenda almeno gli estremi di contatto

del referente della fornitura e la tipologia di fornitura, rendendoli noti all'Amministrazione NIS;

- d) definire e rendere noti all'Amministrazione NIS i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza informatica assegnati al proprio personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto.

4. Il Fornitore è tenuto inoltre a:

- a) rendere disponibili evidenze documentali aggiornate attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assessment), con le modalità indicate dall'Amministrazione NIS, entro 7 giorni solari dalla relativa richiesta o entro il termine maggiore che sarà assegnato dalla stessa Amministrazione NIS, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 "Penali", comma 1;
- b) comunicare tempestivamente all'Amministrazione NIS, e in ogni caso entro 10 giorni solari dall'occorrenza, eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente articolo, ivi comprese le variazioni nella catena di approvvigionamento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 "Penali", comma 2;
- c) collaborare con l'Amministrazione NIS ai fini dell'adempimento degli obblighi ad essa applicabili ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione NIS stessa;
- d) garantire che il proprio personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il personale delle terze parti, sia individuato previa valutazione dell'esperienza, capacità e affidabilità, sia adeguatamente formato in materia di sicurezza informatica e fornisca idonea garanzia del pieno rispetto della normativa in materia.

5. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:

- a) segnalare all'Amministrazione NIS, senza ritardo e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del Decreto NIS, eventuali incidenti di sicurezza considerati significativi ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo e che possano impattare sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e sui servizi da questa erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione e per l'eventuale notifica dell'evento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, comma 3, "Penali". Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti, ivi incluso il CSIRT Italia istituito presso l'ACN, sono posti direttamente in capo all'Amministrazione NIS;
- b) garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber, di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti e del mutamento della catena di approvvigionamento;
- c) ove le prestazioni di cui al presente contratto comprendano lo sviluppo, la personalizzazione o la manutenzione di software, adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (security by design e by default);

- d) ove applicabile in considerazione delle prestazioni di cui al presente contratto, applicare adeguate misure per la sicurezza dei dati, ivi compresi protocolli di cifratura per i dati a riposo e in transito, nonché adeguate procedure di backup e ripristino;
 - e) in caso di cessazione o scadenza del presente contratto, ovvero in caso di risoluzione, provvedere alla restituzione e/o alla cancellazione sicura di tutti i dati dell'Amministrazione NIS.
6. L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, verifiche e audit, anche a campione, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, garantendo l'accesso ai locali, ai sistemi e alla documentazione pertinente. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro 10 giorni solari dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di remediation, corredato di cronoprogramma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 "Penali", comma 4.
7. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

ARTICOLO 5 S TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le licenze in sottoscrizione, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente con efficacia legata al periodo di validità della sottoscrizione stessa; la Committente sarà titolare del relativo diritto di uso a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".

5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 7 S SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.>*
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento *<in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al per cento>* delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. *<<eventuale ove previsto* Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, *<eventuale:* conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui in premessa, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Il Fornitore può sostituire tali contratti, nel rispetto dei presupposti previsti dalla norma sopra indicata, solo in caso di eventi non prevedibili, né ad esso imputabili; a tal fine il Fornitore deve inviare alla Committente specifica richiesta, con indicazione delle ragioni della sostituzione, e i nuovi contratti continuativi di cooperazione, ai fini della conseguente autorizzazione. Le prestazioni oggetto di tali contratti non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 8 S CONSEGNA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

2. Entro il termine di previsto nel Capitolato Tecnico il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire alla Committente di fruire di tutti i prodotti, nonché renderli operativi.

ARTICOLO 9 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, i prodotti di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. Con riferimento ai servizi professionali relativi ai prodotti oggetto del presente contratto, la verifica di conformità avverrà entro il termine di 10 giorni lavorativi dal termine finale di validità delle licenze.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di inizio.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile della fornitura.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a).
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.
17. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l’INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall’Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 10 S SERVIZI PROFESSIONALI INCLUSI NELLA FORNITURA

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali inclusi nella fornitura di cui al precedente art. 1 S comma 1 a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo intitolato “Verifica di conformità”. Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese, e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, come indicato nel Capitolato Tecnico, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”.
2. I servizi professionali, che dovranno essere prestati con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico anche rispetto ai livelli di criticità sia per il “tempo di presa in carico” che per “il tempo di risoluzione” delle Service Request, comprendono tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione dei servizi stessi, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d’affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. I servizi professionali denominati “Servizi di supporto Premium” comprendono, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.

ARTICOLO 11 S PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall’Amministrazione NIS ai sensi del precedente art. 4 BIS comma 4, lett. a), rispetto al termine ivi previsto o assegnato dall’Amministrazione NIS, quest’ultima applica una

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto Specifico in ambito SDAPA ICT per l’acquisizione di Licenze in sottoscrizione comprensive dei servizi professionali di Data Virtualization (Denodo) per INAIL – ID 3034

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

- penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale sino ad una soglia massima di Euro 10.000,00.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione relativa ad eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza, ai sensi del precedente art. 4 BIS comma 4, lett. b), l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00.
 3. Per ogni giorno (o frazione) solare di ritardo nell'invio della comunicazione di incidenti, rispetto ai termini previsti dal Decreto NIS e dalle relative disposizioni attuative, decorrente dal momento in cui il Fornitore ha acquisito conoscenza dell'incidente, ai sensi del precedente art. 4 BIS comma 5, lett. a), l'Amministrazione NIS applica una penale pari all'1,5 per mille del corrispettivo contrattuale sino alla soglia massima di Euro 20.000,00.
 4. Ove in sede di audit, di cui al precedente art. 4 BIS comma 6, emergesse una valutazione di inadeguatezza delle misure, piani, politiche adottati, anche in relazione alla catena della fornitura, come formalizzata nel relativo verbale di audit e verifica, e il Fornitore non producesse nuova documentazione, incluso il piano di remediation, entro i termini di cui al medesimo comma 6, l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00.
 5. Le penali sono tra loro cumulabili, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Resta ferma ogni valutazione da parte dell'Amministrazione NIS in merito alla gravità di qualsiasi inadempimento ai fini della risoluzione di cui all'art. 4 BIS, comma 8.
 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze in sottoscrizione (ovvero autorizzazioni, chiavi di attivazione o simili) di cui all' articolo 1 S, comma 1, lettera a) e b) la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo contrattuale. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
 7. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
 8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi professionali inclusi nella fornitura delle licenze in sottoscrizione, di cui al precedente art. 10 S "Servizi professionali inclusi nella fornitura", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
 - per Livello di severità 1 - Critico: € 53,00 (Euro cinquantatré/00) per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livello di severità 2 - Alto: € 114,00 (Euro centoquattordici/00) per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per Livello di severità 3 - Medio: € 68,00 (Euro sessantotto/00) per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per Livello di severità 4 - Basso: € 57,00 (Euro cinquantasette/00) per ogni ora lavorativa di ritardo.

9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi professionali inclusi nella fornitura delle licenze in sottoscrizione, di cui al precedente art. 10 S "Servizi professionali inclusi nella fornitura" si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
- per Livello di severità 1: 1,4 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - per Livello di severità 2: 1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - per Livello di severità 3: 0,6 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - per Livello di severità 4: 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
10. Nel caso in cui, come previsto all'art. 17 S "Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", comma 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario *<oppure: Sub responsabile>* del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario *<oppure: Sub responsabile del trattamento>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12 S "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".
- <nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>*
11. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S "Nomina responsabile trattamento dati personali", comma 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub Responsabile>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12 S "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto

all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
17. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
18. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 12 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per la fornitura delle licenze in sottoscrizioni dei servizi professionali inclusi nella fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (_____/___), *<ove presenti: oneri per la sicurezza compresi>*, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale offerto per la fornitura di una singola licenza in sottoscrizione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) e lettera b), è pari a € _____,___ comprensivo dei servizi professionali inclusi nella fornitura.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. La fatturazione e l'applicazione dell'IVA avverranno nel rispetto, in ogni caso, della normativa pro tempore vigente
7. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 13 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai beni/servizi oggetto di acquisizione (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (Business to Business) relativo alla voce "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" (codice Ateco 62) pubblicato da ISTAT. Verranno presi in considerazione solo i valori "definitivi" dell'indice.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 15 G delle Condizioni Generali.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2 Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 14 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S Corrispettivo, comma 1, il Fornitore:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), inclusiva dei servizi professionali, il Fornitore potrà emettere fattura annuale con le seguenti modalità:
 1. La prima fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 2. La seconda fattura alla scadenza del primo anno dalla "Data di accettazione della fornitura";
 3. La terza fattura alla scadenza del secondo anno dalla "Data di accettazione della fornitura";
 - b) con riferimento alla fornitura opzionale di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), inclusiva dei servizi professionali, il Fornitore potrà emettere fattura annuale a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" dell'anno in cui l'Istituto deciderà di avvalersi di tale fornitura.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante

- la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 5. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 6. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 7. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
 8. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE
81GXA9	D.C.O.D.		<i>Inserire codice AF</i>

9. I termini di pagamento delle già menzionate fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono stabiliti tra le parti in 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____.
10. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.

11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
12. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G "Subappalto" del Contratto Condizioni Generali.
16. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 15 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20 S "Forza Maggiore". Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 20 "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione

proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art.20, comma 4 (Forza Maggiore), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 16 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche

- apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
 9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 17 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono quelle relative alla gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive **<si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>**, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
 - i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art.11 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il

- Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
 12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
 14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
 15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 11 S "Penali" e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la

- Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
 18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
 19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
 20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
 21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
 23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”, come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 24. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate

misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 18 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure

- professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 19 S PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 20 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 11 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della

disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 21 S FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

La Committente

L'Impresa

F.to digitalmente

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S Durata

Articolo 3 S Modifiche contrattuali

Articolo 4 S Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S Titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S Garanzie

Articolo 9 S Verifica di conformità

Articolo 10 S Servizio professionali inclusi nella fornitura

Articolo 11 S Penali

Articolo 15 S Condizioni particolare di Risoluzione

Articolo 16 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto Specifico in ambito SDAPA ICT per l'acquisizione di Licenze in sottoscrizione comprensive dei servizi professionali di Data Virtualization (Denodo) per INAIL – ID 3034

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

Articolo 21 S Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Garanzia Definitiva

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G - Subappalto

Articolo 15 G - Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Codice di comportamento - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

F.to digitalmente